bureau **Plattner**

NEWSLETTER 09/2017

05.07.2017



IN QUESTA EDIZIONE

 Le novità fiscali in seguito alla conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2017

1

Le novità fiscali in seguito alla conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2017

Per soggetti IVA

Nella nostra precedente circolare n. 8/2017 abbiamo elencato le principali misure previste nel Decreto Legge n. 50/2017 in attesa della sua conversione in legge. In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge di conversione n. 96/2017 e pertanto le misure del Decreto Legge sono definitive. Le principali novità fiscali - in parte modificate con riferimento alla stesura originaria nel predetto Decreto Legge - sono le seguenti:

L'estensione del sistema dello "split-payment" anche ai lavoratori autonomi e l'estensione dei soggetti destinatari

Ricordiamo che i lavoratori autonomi (con compensi soggetti a ritenuta alla fonte) non erano finora soggetti al sistema dello "split-payment". A decorrere dal primo di luglio 2017 invece lo "split-payment" sarà esteso anche a questa categoria di soggetti, sempre per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione. Pertanto a decorrere dalla predetta data, la Pubblica Amministrazione terrà dai lavoratori autonomi la ritenuta (generalmente il 20%) e non gli verserà l'IVA (del 22%). Inoltre, sono stati estesi i soggetti destinatari dello split-payment. In linea generale si può affermare che il sistema dello "split-payment" si applica ai soggetti della Pubblica Amministrazione, nei confronti dei quali in genere va anche emessa la fattura elettronica, ed inoltre ai nuovi soggetti, cioè gli enti e/o

le società controllate dallo stato, dalle provincie, dalle regioni e/o dai comuni. Dunque ora i soggetti verso i quali si applica lo split-payment dal 1.07.2017 sono i seguenti:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica;
- gli enti pubblici territoriali;
- i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell'art. 31, D.Lqs. n. 267/2000;
- le CCIAA;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
- le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni,
 province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
- le società quotate inserite nel Ftse Mib.

Ai fini di avere la certezza a riguardo dell'applicabilità o meno dello "split-payment" è stato disposto che a richiesta delle imprese e/o dei lavoratori autonomi il committente deve rilasciare un documento attestante la sua riconducibilità ai soggetti cui si applica lo "split-payment" e di darne adeguata informativa (in genere anche sul proprio sito internet).

Nel caso in cui i beni/servizi siano destinati dall'Ente pubblico in parte alla sfera commerciale dell'ente e in parte alla sfera istituzionale, è l'ente stesso a dover indicare al fornitore la quota parte del bene/servizio destinato alla sfera commerciale, in relazione alla quale è applicabile il "reverse charge" (p.e. edilizio), mentre in relazione alla parte destinata alla sfera istituzionale si applica lo "split-payment".

Visto che da molti operatori economici, questo porterà all'innalzamento dell'esposizione dell'Iva a credito, il rimborso di questo credito dal 1.1.2018 in avanti saranno considerati come rimborsi da conto fiscale (di cui all'art. 78 della legge n. 413/91) effettuati con una procedura semplificata.

Il ministero dell'economia ha pubblicato sul proprio sito internet gli elenchi, distinti per ciascuna categoria, dei soggetti rientranti nel raggio d'azione dell'art. 17-ter, DPR 633/72, e pertanto possono essere consultati in internet al seguente indirizzo: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50 2017/

Ricordiamo ancora che sono escluse dallo "split-payment" le operazioni soggette al regime dell'inversione contabile, ovvero del "reverse charge", come ad esempio le operazioni menzionate all'art. 17, quinto e sesto comma, così come nell'art. 74, settimo e ottavo comma, del DPR 633/72 (prestazioni di subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati imponibili su opzione, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, cessioni di oro, di rottami, ecc.).

Il trattamento ai fini IVA del trasporto di veicoli al seguito di passeggeri

Il trasporto di veicoli al seguito di passeggeri va considerato accessorio - ai sensi dell'art. 12, DPR n. 633/72 - rispetto alla prestazione principale di trasporto di persone e pertanto trova applicazione lo stesso trattamento IVA della prestazione principale. Un caso concreto potrebbe essere il trasporto di veicoli (biciclette, moto, ecc.) al seguito di passeggeri con le funivie, dove anche sulla prestazione di trasporto di veicoli troverebbe applicazione la stessa aliquota IVA del trasporto di persone, cioè in questo caso il 10%.

L'estensione della responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA al settore dei combustibili per autotrazione

La responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA - ai sensi dell'art. 60-bis, DPR n. 633/72 - è stata estesa anche al settore del combustibile per autotrazione; questo significa che qualora il cedente di combustibili per autotrazione non versa l'IVA dovuta, o la versa in misura inferiore al dovuto, il cessionario ne risponde dell'importo mancante in solido con il cedente.

L'ulteriore restrizione temporale della detrazione dell'IVA sulle fatture in entrata

Ai fini della detrazione dell'IVA sulle fatture in entrata/bollette doganali, queste devono essere registrate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura/bolletta doganale; in caso contrario, si perde il diritto alla detrazione dell'IVA. Questa nuova disposizione è applicabile alle fatture/bollette doganali emesse dall'1.01.2017. Pertanto si dovrà registrare le fatture p.e. datate al 31.12.2017 al più tardi entro il 30.04.2018 nei registri Iva per poter fare valere la detrazione Iva.

Il trattamento IVA dei servizi di vitto e alloggio resi a favore degli studenti universitari

È stato disposto che rientrano nell'art. 10, DPR n. 633/72 e quindi sono da considerare esenti IVA i servizi di vitto e alloggio resi a favore degli studenti universitari degli istituti/enti per il diritto allo studio universitario istituti dalle Regioni.

L'ulteriore abbassamento del limite ai fini della compensazione di crediti tributari senza visto di conformità

È stato abbassato da Euro 15.000 a Euro 5.000 il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA/IRES/IRPEF/IRAP/ecc.) in compensazione, al di sopra del quale si necessita del visto di

conformità da parte di un professionista/CAF. L'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (mediante il modello IVA TR), che prima invece erano esonerate da tale visto se non si richiedeva a rimborso l'iva a credito.

Ricordiamo che le compensazioni orizzontali (indipendentemente dall'importo) tra tributi e contributi che possono essere pagati mediante il modello F24 (con poche eccezioni per i soggetti senza partita Iva che pagano via online-banking e dove l'importo del F24 da pagare è di importo superiore a 0), e che vengono effettuati da parte di soggetti IVA, devono essere effettuati mediante il sistema FISCONLINE o ENTRATEL.

La compensazione verticale, cioè all'interno della stessa famiglia di codici tributo (p.e. credito IRES con l'acconto IRES, credito Irap con acconto Irap), non è limitata dalla nuova disposizione

Per una maggiore comprensione riassumiamo la nuova regolamentazione anche in forma tabellare:

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a debito" senza compensazione	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 con saldo " a zero "	Privato Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline)
Mod. F24 "a debito" con compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 "a debito" con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizio- nali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline)

La possibilità di applicare la "cedolare secca" anche alle locazioni turistiche brevi

A decorrere dal 1 giugno 2017 è introdotta la possibilità di optare per l'applicazione della "cedolare secca", con l'aliquota del 21%, anche alle locazioni turistiche brevi; le locazioni brevi sono quelli riferiti a immobili abitativi e avendo una durata non superiore a 30 giorni,

compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Questo regime fiscale è applicabile anche ai contratti di sublocazione e ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

Qualora il contratto di locazione a breve sia stato concluso mediante intermediari immobiliari o mediante soggetti che gestiscono portali turistici, gli stessi sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti medesimi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Qualora gli intermediari immobiliari o i soggetti che gestiscono i portali turistici intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione a breve, questi sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte del 21%; in assenza dell'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

I soggetti non residenti, che intervengono come intermediari nella locazione a breve o anche nel pagamento dei canoni, devono assolvere gli obblighi mediante una stabile organizzazione in Italia, o, qualora non esistente, devono nominare un rappresentante fiscale, che provveda all'adempimento di detti obblighi.

Il soggetto che interviene nel pagamento dei canoni riferiti alla locazione a breve, è responsabile anche del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Con un apposito provvedimento e con appositi accordi con operatori come AirBnB/Booking ecc. l'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di trasmissione dei dati dei contratti di locazione a breve, di effettuazione della ritenuta del 21% e di versamento della medesima.

La modifica nel calcolo della base ACE

La base di calcola dell'ACE - "Aiuto Crescita Economica", corrisponde all'incremento del capitale proprio; questo incremento verrà calcolato con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010; questa novità si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Il coefficiente (che con riferimento al 2016 era il 4,75%) da applicare è l'1,6% per il 2017 (in luogo del prima previsto 2,3%) e l'1,5% (in luogo del prima previsto 2,7%) dal 2018. L'acconto IRES dovuto per il 2017 deve essere ricalcolato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando il nuovo coefficiente dell'1,6%.

L'introduzione di una soglia ai fini dell'attivazione dei pignoramenti immobiliari

L'Agente della riscossione (EQUITALIA) non potrà più attivare - ex art. 76, DPR n. 602/73 - la procedura dei pignoramenti immobiliari ad uso abitativo (l'abitazione principale era anche finora esclusa) nei casi in cui i valori catastali delle unità immobiliari non siano superiori a Euro 120.000.

L'aumento delle aliquote IVA

L'aumento delle aliquote IVA, come già previsto dall'art. 1, comma 718, della Legge Finanziaria 2015, è stato rivisto come segue (sempre salvo future auspicabili modifiche):

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% nel 2021.

L'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Gli studi di settore verranno sostituiti dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale, già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017. Siccome questi devono ancora essere definiti in dettaglio, Vi terremmo aggiornati a riguardo quando le regole saranno più chiare.

La compensazione delle somme iscritte a ruolo

Anche nel 2017 veniva estesa la possibilità di compensare importi a debito risultanti da cartelle esattoriali a carico delle imprese titolari, con crediti che gli stessi vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione, qualora questi crediti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Le modalità applicative saranno definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un apposito Decreto.

La modifica del limite ai fini del reclamo e della mediazione

Il limite, sopra il quale diventa obbligatorio di porre l'istanza per il reclamo/mediazione nelle controversie fiscali avanti alle Commissioni Tributarie, è stato aumentato da Euro 20.000 a Euro 50.000, con riferimento agli atti impugnabili e che saranno notificati dall'1.1.2018. I tributi costituenti risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi doganali) sono esclusi dalla mediazione.

La possibilità di definizione agevolata di liti pendenti

Con riferimento alle controversie fiscali, con riferimento alle quali la notificazione del ricorso di primo grado del ricorrente è avvenuto entro il 24.04.2017 e dove con riferimento alle quali pende ancora la pronuncia definitiva, è introdotto una possibilità di chiudere la lite, sostanzialmente pagando le imposte e gli interessi, ed evitando di dover pagare le sanzioni.

Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro il 30.9.2017 (interamente o nella misura del 40%), oppure in due ulteriori rate entro il 30.11.2017 (nella misura del 40%) e entro il 30.06.2018 (nella misura del 20%).

Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda di ammissione entro il 30.9.2017.

Visto che per i nostri clienti curiamo noi in genere eventuali contenziosi tributari, saremo noi a contattarvi e a valutare insieme a Voi la convenienza di questo istituto.

L'estensione della tipologia di spesa utilizzabile ai fini del calcolo del credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Il credito d'imposta concesso a favore delle strutture alberghiere per le spese di riqualificazione e accessibilità è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Le modifiche apportate all'agevolazione della "patent-box"

È stato disposto che non è più possibile di beneficiare dell'agevolazione "patent-box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa; l'agevolazione fiscale è invece applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente beni agevolabili.

Le nuove disposizioni sono applicabili per i periodi d'imposta per i quali l'opzione per l'agevolazione è esercitata dall'1.1.2017 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), altrimenti a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all'opzione per l'agevolazione esercitata dal primo gennaio 2017 (per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).

La tassazione delle riserve in caso di uscita del regime IRI

È previsto che in caso di cessazione dell'applicazione del regime IRI (tassazione del reddito d'impresa, prodotte dalla società di persone, con l'aliquota flat del 24%), anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme eventualmente prelevate dalle riserve di utili prodotti in corso di vigenza del regime IRI, concorrono a formare il reddito tassabile del soggetto percipiente, potendosi applicare però il credito d'imposta del 24%.

I nuovi buoni lavoro "voucher"

Il sistema dei buoni lavoro è stato abrogato e ora è stata introdotta una nuova disciplina a riguardo. Ai fini di ricevere i "voucher", bisogna accedere ad una piattaforma informatica

gestita dall'INPS, alla quale si devono registrare sia gli utilizzatori e i prestatori di lavoro. Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili anche al seguente indirizzo internet all'indirizzo: https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx

Qualora l'utilizzatore della prestazione sia una persona fisica "privata", la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato contenente titoli di pagamento di un valore nominale di Euro 10,00 per prestazioni non superiori ad un'ora, mentre invece l'utilizzatore sia una soggetto diverso dalle persone fisiche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale in relazione al quale si versa - tramite la piattaforma informatica INPS - delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'INPS.

A riguardo dei "voucher" valgono le seguenti limitazioni, riferite all'anno:

- Un prestatore non può ricevere compensi superiori a € 5.000 con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- Un utilizzatore non può pagare compensi superiori a € 5.000 con riferimento alla totalità dei prestatori;
- Un prestatore non può rendere servizi per un importo superiore a € 2.500,00 nei confronti di un singolo utilizzatore.

Gli utilizzatori dei "voucher" possono essere:

- Le persone fisiche private (per lavori domestici/lavori di giardinaggio/pulizia/manutenzione/assistenza domiciliare/insegnamento privato supplementare);
- Gli utilizzatori imprese/lavoratori autonomi che hanno alle proprie dipendenze fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- Le imprese del settore agricolo (solo se i prestatori siano pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario);
- La Pubblica Amministrazione (per esigenze temporanee o eccezionali).

Per una maggiore comprensione riassumiamo la nuova regolamentazione anche in forma tabellare:

	Famiglie	Non famiglie (aziende, p.a. ecc.)
Strumenti	Libretto di Famiglia	Contratto prestazione occasio- nale
Lavori ammessi	Piccoli lavori domesticiAssistenza domiciliareInsegnamento privato	Imprese, professionisti, altri = tutte P.a. = progetti sociali; attività culturali, emergenza, solidarietà ecc.

Limiti utilizzo	- Prestatore = max. 5.000 euro di compensi		
	- Utilizzatore = max. 5.000 euro di compensi		
	- Stesso prestatore, stesso utilizzatore = compensi max. 2,5 mila €		
	- Massimo 4 ore continuative nella giornata (eccetto agricoli)		
	- Massimo 280 ore nell'anno civile, eccetto agricoli		
Esclusioni		- Utilizzatori con oltre 5 di-	
		pendenti	
		- Imprese agricole	
		- Imprese edili e affini	
		- In appalti di opere e servizi	
Compenso orario	Netto prestatore	Netto prestatore	
	= 10 euro	= 9 euro	
	Altri oneri	Altri oneri	
	a carico famiglia =	a carico utilizzatore =	
	Inps = 1,65 euro	Inps = 2,97 euro (33%)	
	Inail = 0,25 euro	Inail = 0,31 euro (3,5%)	
	Servizio = 0,10 euro	Servizio = 0,09 euro (1%)	
	COSTO TOTALE = 12,00 EURO	COSTO TOTALE = 12,37 EURO	

Dunque sia per il limite dei 2.500 Euro annui pro committente e per le altre restrizioni introdotte, l'utilizzo dei voucher risulta parecchio circoscritto rispetto a come erano i voucher fino a qualche mese fa.

S

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

